



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 68 del 15/12/2020

OGGETTO:	Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016
-----------------	---

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- α) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- β) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 in data 28/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedeva il mantenimento di tutte le società del Comune di Russi ad eccezione de La Romagnola Promotion s.r.l. e Stepra Soc. Cons. a r.l. poste in liquidazione prima della data del 23/09/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019 ad oggetto “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016” con la quale si dava atto che non vi fossero interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- ³⁵₁₇ rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- ³⁵₁₇ si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- ³⁵₁₇ non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
5. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267 /2000;



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 15/12/2020

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
LAGHI OMAR



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al provvedimento in oggetto:
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Omar Laghi

Russi, 15/12/2020